



LE NOVITÀ DEL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA RELATIVE ALL'OBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Artt. 35, 37, 38, 39, 40 e 41 in merito all'adempimento e

Artt. 55 e 58 in merito alle sanzioni

dello Schema di Decreto attuativo della Direttiva UE 2015/849

MEMO SULL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE *(attualmente previsto dall' articolo 41 D.lgs. 231/2007)*

QUANDO IL PROFESSIONISTA

SA

SOSPETTA

**HA RAGIONEVOLI MOTIVI PER
SOSPETTARE CHE:**

Siano in corso

Siano state compiute


Siano state tentate

OPERAZIONI RICICLAGGIO o FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

**DEVE INVIARE ALLA UIF LA SEGNALAZIONE
DI OPERAZIONE SOSPETTA**

Quaderno antiriciclaggio 7 del dicembre 2016 – Caso 1

Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative



Quaderno antiriciclaggio 7 del dicembre 2016 – Caso 1


Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative

Indicatori di anomalia che contraddistinguono l'operazione:

- Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un terzo o all'estero
- Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione
- Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio
- Società estere (specie se *holding*) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti
- Richiesta di chiusura dei rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero
- Acquisto di prodotti finanziari, specie se non dematerializzati, per importi significativi e successivo disinvestimento all'estero, specie in Paesi o territori a rischio
- Richiesta di liquidazione di polizze assicurative vita all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio
- Pagamento di premi e/o versamenti aggiuntivi di polizza assicurativa con frazionamento degli importi mediante molteplici assegni circolari, specie se emessi da diversi istituti di credito

Quaderno antiriciclaggio 7 del dicembre 2016 – Caso 3

Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi pubblici



Quaderno antiriciclaggio 7 del dicembre 2016 – Caso 3

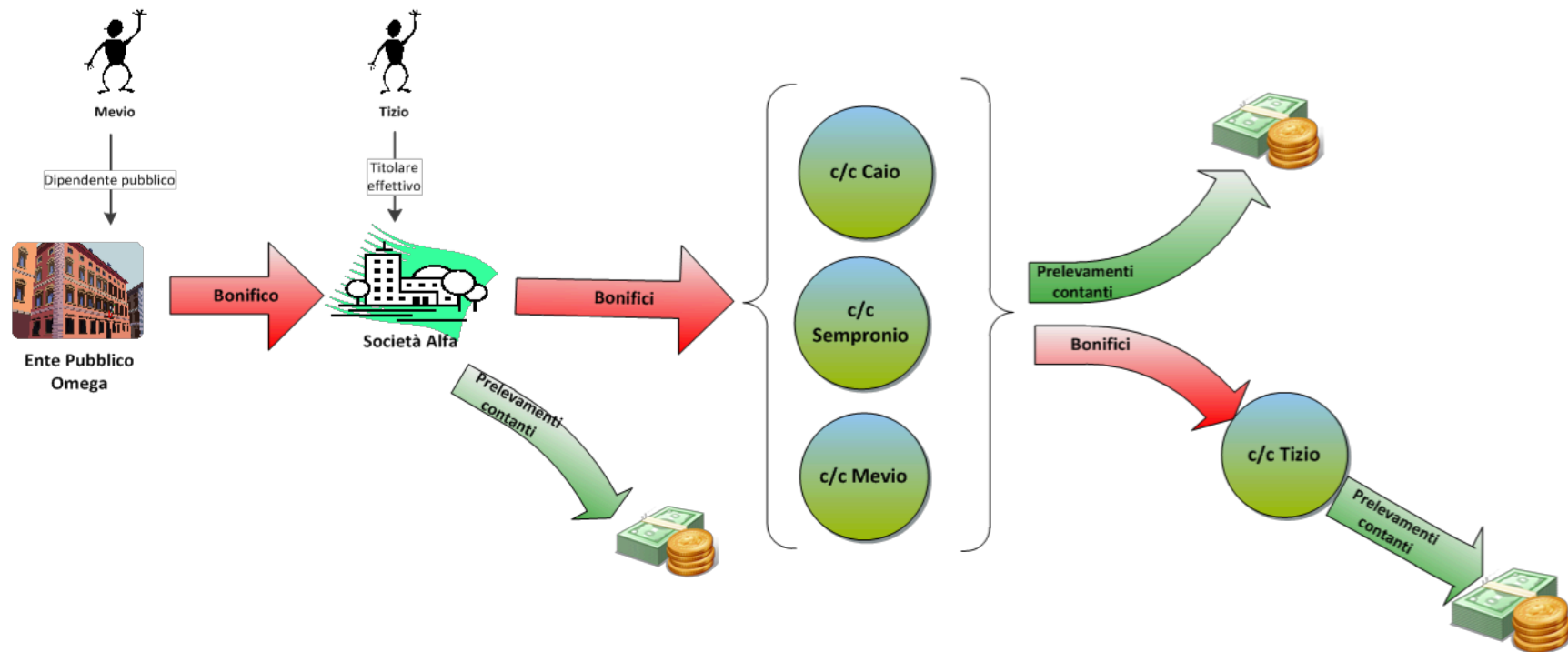
Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi pubblici

Indicatori di anomalia che contraddistinguono l'operazione:

- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato)
- Trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato
- Trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio
- Trasferimenti di parte dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o di società a titolo di consulenze e prestazioni professionali di varia natura
- Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di intermediario non residente finalizzata a schermare il titolare effettivo degli investimenti

Quaderno antiriciclaggio 7 del dicembre 2016 – Caso 7

Riciclaggio da peculato



Quaderno antiriciclaggio 7 del dicembre 2016 – Caso 7

Riciclaggio da peculato

Indicatori di anomalia che contraddistinguono l'operazione:

- Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti
- Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente
- Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo
- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio
- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze
- Improvviso accredito di importo ingente proveniente da un ente pubblico con generica motivazione seguito dall'immediato utilizzo della provvista con prelevamenti di contante e trasferimenti frazionati a favore di terzi soggetti in assenza di plausibili giustificazioni

SCHEMA DI DECRETO RECANTE ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA

Titolo II Obblighi – Capo III Obblighi di segnalazione

- **Articolo 35** Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- **Articolo 37** Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
- **Articolo 38** Tutela del segnalante
- **Articolo 39** Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
- **Articolo 40** Analisi della segnalazione
- **Articolo 41** Flusso di ritorno delle informazioni

SCHEMA DI DECRETO RECANTE ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA

Titolo V Disposizioni sanzionatorie e finali

Capo I Sanzioni penali

- **Articolo 55** Fattispecie incriminatrici

Capo II Sanzioni amministrative

- **Articolo 58** Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

LE NOVITÀ DEL RECEPIMENTO

Articolo 35, al comma 1: *I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano, senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta ...*

Il provvedimento attualmente vigente prevede:

*Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, **ove possibile** prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione **viene a conoscenza degli elementi di sospetto***

LE NOVITÀ DEL RECEPIMENTO

Articolo 35, al comma 2: ... *La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a).*

In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

LE NOVITÀ DEL RECEPIMENTO

Articolo 58, al comma 1

*Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la **effettuano tardivamente** ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata **ovvero tardivamente segnalata**.*

ULTERIORE NOVITÀ

Lo scorso 23 dicembre 2016 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il CNDCEC e l'UIF in virtù del quale i **commercialisti potranno adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio anche attraverso il Consiglio Nazionale.**